



**FONDAZIONE I.R.C.C.S
POLICLINICO "SAN MATTEO"**

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - di diritto pubblico

Direzione dell'Istituto

Sede Legale: Viale Golgi n. 19 - 27100 PAVIA

**REGOLAMENTO
DEL
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

(Reg. n. 1/2007)

**approvato con deliberazione n. 39/C.d.A. del 7/3/2007,
modificato con deliberazione n.3/C.d.A./0083 del 28/5/2012**

SOMMARIO

Art. 1- Oggetto

Art. 2- Nomina e Composizione del C.T.S.

Art. 3- Funzioni del C.T.S.

Art. 4- Componenti elettivi

Art. 5- Funzionamento del C.T.S.

Art. 6- Segretario del C.T.S.

Art. 7- Norma finale

Art. 1
Oggetto

1. Il Comitato Tecnico Scientifico (di seguito in breve il "C.T.S."), di cui all'art.19 dello Statuto della Fondazione, è disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2
Nomina e Composizione del C.T.S.

1. Il C.T.S. è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Scientifico.
2. Il C.T.S. è presieduto dal Direttore Scientifico ed è composto da sei membri interni (tre medici, due biologi e un tecnico di laboratorio dipendenti -o convenzionati- della Fondazione di provata ed internazionalmente riconosciuta competenza scientifica), da tre esperti esterni, scelti in ambito universitario, e da tre membri di nomina elettiva, di cui uno non medico.
3. I componenti del C.T.S., ad eccezione del Direttore Scientifico, restano in carica tre anni e possono essere confermati. Qualora nel corso del mandato venga a cessare, per qualsiasi motivo un componente del C.T.S., questo sarà sostituito da altro soggetto, con medesimi requisiti, nominato dal Consiglio di Amministrazione per il residuo periodo del mandato dei componenti in carica. I componenti del C.T.S., in ogni caso, cessano alla cessazione del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

Art. 3
Funzioni del C.T.S.

1. Il C.T.S. ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività di ricerca, viene informato dal Direttore Scientifico sulle attività della Fondazione e formula pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione, con particolare riguardo a quelli di carattere scientifico.
2. I pareri e le proposte possono essere richieste al C.T.S., secondo competenza, dal Presidente della Fondazione, dal Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale e dal Direttore Scientifico.

Art. 4
Componenti elettivi

1. In relazione alle funzioni di cui al precedente articolo, i tre componenti elettivi del C.T.S., di cui uno non medico, devono essere dirigenti dipendenti (o convenzionati) -a tempo indeterminato- della Fondazione.
2. Hanno diritto di voto: per i due componenti medici, tutti i dirigenti medici dipendenti (o convenzionati) della Fondazione alla data delle elezioni; per il componente non medico, tutti i dirigenti sanitari non medici e A.P.T. dipendenti (o convenzionati) della Fondazione alla data delle elezioni;
3. Le elezioni, a mezzo schede individuali, con voto segreto, sono organizzate dalla Direzione Scientifica.
4. La Direzione Scientifica nominerà una commissione elettorale composta da 3 componenti:
 - 1 laureato medico di area clinica;
 - 1 laureato medico di area della ricerca;
 - 1 laureato non medico.
5. Nessuno di questi 3 componenti può candidarsi come membro elettivo del C.T.S.
6. Le funzioni di segretario della commissione elettorale saranno assicurate da un dipendente amministrativo della Direzione Scientifica.

7. Le elezioni si svolgono nell'arco di una giornata lavorativa, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00. Le date, gli orari ed il luogo delle votazioni devono essere adeguatamente pubblicizzati (posta elettronica, pubblicazione sul sito web, affissione presso i reparti).
8. È consentita la presentazione alla Direzione Scientifica di candidature da parte di dirigenti in possesso dei requisiti come sopra prescritti. Le candidature, non vincolanti, dovranno essere adeguatamente pubblicizzate (posta elettronica, pubblicazione sul sito web, affissione presso i reparti e presso la sede di votazione).
9. Ciascun elettore, che dovrà dimostrare il proprio diritto al voto tramite presentazione di tesserino identificativo e, ove privo di fotografia, di documento di identità, potrà esprimere fino a due preferenze nell'ambito della lista di competenza (medici o non medici). Delle elezioni e dello scrutinio delle relative schede di preferenza (che dovranno essere conservate a cura della Direzione Scientifica) deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da una apposita Commissione composta dal Direttore Scientifico e da due dirigenti (un medico e un non medico) dallo stesso individuati. La medesima Commissione verifica il possesso dei requisiti prescritti da parte sia degli eventuali candidati che degli eletti. In caso di parità di voti fra due candidati, in possesso dei requisiti prescritti, verrà eletto il candidato con più titoli di carriera e di ricerca.
10. In caso di rinuncia da parte degli eletti o di necessità di provvedere alla sostituzione di uno dei membri elettivi (ad esempio per recesso o per trasferimento ad altro ente) si provvede seguendo le relative graduatorie di preferenza (medici o non medici, secondo competenza) risultanti dalle elezioni.
11. L'esito delle elezioni ed il relativo verbale sono trasmessi dal Direttore Scientifico al Consiglio di Amministrazione per la successiva nomina dei componenti del C.T.S.

Art. 5

Funzionamento del C.T.S.

1. Le sedute del C.T.S. sono convocate dal Direttore Scientifico mediante avviso scritto recapitato a ciascun componente almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la relativa seduta ed in caso di urgenza almeno 48 ore prima. L'avviso deve contenere anche l'ordine dei giorni degli argomenti da trattare. Le sedute, salvo casi eccezionali, si tengono in giorni feriali. Della convocazione delle sedute deve essere data comunicazione al Presidente ed al Direttore Generale della Fondazione.
2. La convocazione del C.T.S. può essere richiesta dal Presidente della Fondazione, dal Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale, dal Direttore Scientifico o da 2/3 dei componenti.
3. Il C.T.S. è presieduto dal Direttore Scientifico ed elegge nel proprio ambito (a maggioranza assoluta dei componenti) un Vice-Presidente. In caso di assenza od impedimento sia del Presidente che del Vice-Presidente, i lavori sono presieduti dal componente più anziano per età.
4. Per la validità delle sedute del C.T.S. è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In caso di mancanza del quorum legale, il C.T.S. può essere riconvocato in seconda convocazione anche nell'ambito delle 24 ore successive.
5. I pareri o le proposte sono adottate a maggioranza semplice dai presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Possono partecipare alle sedute del C.T.S., senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione (o un Consigliere di Amministrazione dallo stesso delegato) e il Direttore Generale (o uno dei Direttori Aziendali dallo stesso delegato). Le sedute del C.T.S. non sono pubbliche.
7. Delle sedute del C.T.S. deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di cui al successivo articolo.

Art. 6
Segretario del C.T.S.

1. Le funzioni di Segretario del C.T.S. sono svolte da un dirigente (medico o non medico) individuato dal Direttore Scientifico tra quelli assegnati alla Direzione Scientifica, con possibilità di delega (anche a un non dirigente), in caso di assenza o impedimento, previo assenso del Direttore Scientifico.

Art. 7
Norma finale

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di relativa adozione.